

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

CXXXVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1937
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1937
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2886) . . . . .	1937
PRESIDENTE . . . . .	1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1953, 1954
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1938, 1941, 1942, 1943, 1944
ROSSI PAOLO MARIO. . . . .	1938, 1942, 1944, 1954
MELO GRAND . . . . .	1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1944
ANGELINO PAOLO . . . . .	1939
ALBERTINI . . . . .	1939, 1940, 1942, 1944, 1953, 1954
TERRAGNI . . . . .	1940, 1944
GRILLI GIOVANNI . . . . .	1940, 1944, 1945, 1953
PAPA . . . . .	1940, 1942, 1953
NAPOLITANO FRANCESCO . . . . .	1941, 1942
ASSENATO . . . . .	1944, 1945, 1946
RAFFAELLI . . . . .	1945, 1946
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1954

La seduta comincia alle 9,55.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Anzilotti.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Papa sostituisce il deputato Marzotto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nella precedente seduta venne approvata la tabella A fino a tutta la lettera I).

Debbo rammentare che, nella seduta precedente, è stato da noi votato un emendamento

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

al punto 2°) della lettera I) relativo alla concessione di agevolazioni fiscali per l'uso in agricoltura di motori con potenza al di sopra dei 250 cavalli vapore.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero risultasse chiaramente a verbale che il Governo si è espresso in senso contrario alla approvazione dell'emendamento suddetto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della lettera L) della tabella A. Ne do lettura:

L) *Olii minerali non raffinati provenienti dalla lavorazione del petrolio naturale greggio distillanti non oltre la temperatura di 330° C. a pressione normale:*

1°) destinati ad essere miscelati, nella stessa raffineria in cui vengono ottenuti, con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

I bitumi liquidi prodotti debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) olii distillanti fino alla temperatura di 360° C. (termometro immerso nel liquido e a pressione normale) non superiori al 35 per cento in peso;

b) penetrazione Down (100 gr.; 25° C.; 5''), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera a), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D36-26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera a) superiore a 25° C. ».

Poiché su questa lettera non sono stati presentati emendamenti, la pongo in votazione nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

Passiamo all'esame della lettera M):

« M) *Idrocarburi aciclici e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C.:*

1°) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici ».

Gli onorevoli Trebbi, Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Raucci, hanno presentato il seguente emendamento: « Sopprimere la intera lettera M) ».

ROSSI PAOLO MARIO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera M), nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

Do lettura della lettera N):

« N) *Miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C.:*

1°) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici ».

Poiché su questa lettera non sono stati presentati emendamenti, la pongo in votazione nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

Do lettura della lettera O):

« O) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1°) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici ».

Per questa lettera sono stati presentati due emendamenti.

Ne do lettura:

« Sostituire il punto 1°) della lettera O) con il seguente:

« destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile e nella industria meccanica per usi diversi dalla combustione e dalla lubrificazione ».

L'emendamento è firmato dal deputato Mello Grand.

« Sostituire il punto 1°) della lettera O) della tabella A con il seguente:

« destinati alla preparazione di prodotti emulsivi, di ausiliari per l'agricoltura e per l'industria tessile e comunque ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici ».

L'emendamento reca la firma del deputato Marzotto.

L'onorevole Mello Grand ha facoltà di illustrare l'emendamento da lui presentato.

MELLO GRAND. L'emendamento da me presentato riguarda le materie necessarie per la preparazione dei prodotti che servono alla industria tessile e alla industria meccanica; all'industria tessile, per la preparazione di ingredienti che vengono usati per la filatura fino alla apprettatura e finisaggio e, all'industria meccanica, per la preparazione delle emul-

sioni da impiegarsi nei torni e nelle frese per il raffreddamento sia dell'utensile sia del manufatto in corso di lavorazione.

ANGELINO PAOLO. Poiché viene fissata un'esenzione fiscale, basandosi sull'uso che si fa dei petroli, si deve stabilire con esattezza quali siano questi usi consentiti, ad esclusione di ogni altro.

MELLO GRAND. Ho detto che l'esenzione è fissata nei minimi termini; molti prodotti petroliferi, comunque, sono usati per la preparazione di altri prodotti che, a loro volta, diventano necessari per determinate altre lavorazioni.

PRESIDENTE. Debbo far notare che fra l'oggetto di cui si discute al punto *O*) (estratti aromatici) e le miscele di alchilbenzoli sintetici, di cui si discute successivamente, c'è affinità perché la destinazione di questi prodotti, spesse volte, è intercambiabile, cioè si possono adoperare, per le stesse operazioni, vuoi estratti aromatici, vuoi miscele di alchilbenzoli.

Domando se la questione sollevata deve essere considerata in riferimento agli uni o in riferimento alle altre.

Queste miscele di alchilbenzoli, che derivano a loro volta dalla lavorazione del benzolo, non sono, ora, soggette al trattamento fiscale ed avendo caratteristiche tali da poter sostituire, in alcune lavorazioni, i prodotti petroliferi veri e propri, è chiaro che gli alchilbenzoli abbiano una utilizzazione derivante dal fatto che si è portati ad usare un prodotto non tassato rispetto a un prodotto gravato da imposta.

Il provvedimento in esame segue il criterio che anche questi prodotti, derivati dalla petrolchimica, debbono essere sottoposti alla imposta in quanto destinati a sostituire i prodotti petroliferi. Sorge quindi il problema inverso: in quella misura in cui dei prodotti vengono esonerati dal peso dell'imposta per la loro destinazione, occorre stabilire come ci si comporti dinanzi a prodotti che, avendo la stessa destinazione ed essendo intercambiabili, si troverebbero ad essere non tassati mentre gli altri lo sono. La risposta mi pare discenda dalla impostazione iniziale del discorso; cioè, posta la intercambiabilità dei prodotti, bisogna che intervenga un trattamento fiscale analogo per i vari prodotti intercambiabili; e se, per destinazione, c'è una esenzione per gli uni, ci deve essere anche per gli altri.

A questo punto mi riferisco alla riserva che ho fatto allorché abbiamo discusso la lettera *B*), perché anche lì sorse lo stesso pro-

blema, vale a dire del come trattare i lubrificanti veri e propri, rispetto agli estratti aromatici ed alle miscele di alchilbenzoli.

Quali siano questi usi lo si comincia a comprendere nel leggere i punti 1°) della lettera *O*) e della lettera *P*), in quanto si afferma il principio, valido per tutta la legge, che, quando questi prodotti petroliferi o derivanti dalla petrolchimica sono destinati alla combustione, alla lubrificazione ed alla preparazione dei prodotti petroliferi, debbono essere tassati. Risulta quindi che la disposizione generale della legge è che questi prodotti sono sempre soggetti a tassazione quando hanno per destinazione la combustione, la lubrificazione o la preparazione di prodotti petroliferi. L'uso è quindi regolato, in questo caso, dalle norme già da noi approvate, in base alle quali, come si ricorderà, il prodotto che proviene dalla lavorazione o miscelazione dei prodotti petroliferi, viene tassato al livello del componente che ha maggiore tassazione.

Fissato il concetto generale che la legge<sup>o</sup> intende colpire sempre, fiscalmente, l'utilizzo per combustione, lubrificazione o miscelazione, resta da vedere quali siano gli esoneri fiscali che possono essere concessi.

Ora, non risulta dal testo una univocità di impostazione per quanto concerne le esenzioni fiscali. Infatti, nel caso degli estratti aromatici e prodotti di composizione simile, questi sono esenti da tassazione se impiegati per usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione dei prodotti petroliferi, ma, nel caso degli alchilati, sono esenti da tassazione gli alchilati usati direttamente, come combustibile, nelle caldaie o nei forni degli stabilimenti in cui queste miscele sono state prodotte.

Tali prodotti sono esonerati anche perché è possibile accertare quando sono destinati alla produzione di detersivi, di detergenti e per ottenere isomeri.

ALBERTINI. Vi è da considerare la larghissima percentuale di importazione che si verifica nel settore.

PRESIDENTE. Secondo dati a mia conoscenza siamo in questo ordine di grandezza; la produzione interna è calcolabile sulle 6 mila tonnellate, mentre l'importazione oscilla dalle 25 alle 30 mila tonnellate annue.

La più gran parte di queste miscele è destinata proprio alla solfonatura, cioè alle operazioni di cui al punto 2°) della lettera *P*), vale a dire alla operazione che deve essere compiuta per la preparazione dei detersivi e dei detergenti le cui marche abbiano ab-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

bondantemente imparato a conoscere dalla i prodotti assimilati ai petroliferi, ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Gli emendamenti presentati dagli onorevoli Marzotto e Napolitano Francesco prospettano una situazione che fu pure ricordata nella discussione del presente disegno di legge in sede referente.

Cioè questi prodotti, tanto gli estratti aromatici quanto gli alchilbenzoli, hanno alcune particolari destinazioni e, in modo specifico, nell'industria tessile servono a formare gli oli, le emulsioni usate per mantenere le macchine senza attrito.

L'emendamento dell'onorevole Mello Grand dice:

*« Sostituire il punto 1°) della lettera O con il seguente:*

*« destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegare nell'industria tessile e nell'industria meccanica per usi diversi dalla combustione e dalla lubrificazione ».*

MELLO GRAND. Si tratta di concedere esenzioni per le emulsioni che contengono il 94-95 per cento di acqua mentre il rimanente è grasso. Tali emulsioni non possono avere un tasso di grasso più alto, altrimenti invece di raffreddare l'utensile, questi prodotti lo riscalderebbero. Che tutto ciò incida sul costo della lavorazione è dimostrato dal fatto che sono nate delle industrie che recuperano queste emulsioni e le rimettono in circolazione.

TERRAGNI. Vorrei chiedere all'onorevole Mello Grand se questi oli ed emulsioni usati nell'industria tessile possono essere adoperati per la lubrificazione dei macchinari.

Ritengo in caso di risposta affermativa, che si debba adottare una formulazione che eviti la possibilità che questi prodotti vengano impiegati in sostituzione di prodotti non esonerati da imposta.

MELLO GRAND. Le emulsioni sono destinate al ricupero di queste parti grasse che si caricano di particelle minerali. E posso assicurare l'onorevole Terragni nel senso che l'uso delle emulsioni è limitato a quanto da me illustrato.

PRESIDENTE. Potrebbe essere adottata la una differente formulazione del punto 2°) della lettera O) di cui do ora lettura: « destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegare nelle industrie tessili nonché per la preparazione di emulsioni da impiegarsi nell'industria meccanica ».

ALBERTINI. D'accordo.

MELLO GRAND. È questa una formulazione molto più restrittiva.

TERRAGNI. Premetterei, allora, la dizione « per la preparazione di emulsioni anche per la industria tessile ».

MELLO GRAND. Non so se si possa usare tecnicamente la dizione: « Per la preparazione di emulsioni anche per la industria tessile ».

TERRAGNI. È una dizione specifica che, se usata per la industria meccanica, ritengo si possa usare anche per l'industria tessile.

PRESIDENTE. Vi possono essere emulsioni che servono anche per l'industria tessile.

GRILLI GIOVANNI. Non vorrei che tali emulsioni venissero usate diversamente.

A mio parere, comunque, si dovrebbe adottare la dizione « per l'industria ». Se le emulsioni per l'industria meccanica sono considerate esenti, qualora in futuro, si producesse una emulsione destinata ad un altro tipo di industria, si verrebbe ad avere una situazione assurda di disparità. Bisognerebbe trovare un termine, che potrebbe, ad esempio, essere: « nella lavorazione industriale ».

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare la formula « nonchè per la preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

GRILLI GIOVANNI. E, quest'ultima, una dizione che evita che ci si trovi di fronte a delle disparità di trattamento fiscale ed a me sembra una dizione accettabile.

PAPA. Sostituisco l'onorevole Marzotto che mi ha incaricato di sostenere l'emendamento da lui presentato. Oltre la destinazione di tali prodotti nella industria tessile vi è anche una destinazione in agricoltura da tenere presente.

ALBERTINI. Un emendamento, in tal senso, a favore dell'agricoltura, è già stato approvato in una precedente seduta.

PRESIDENTE. Quando si parla di agevolazioni fiscali per prodotti destinati ad usi diversi dalla combustione, ciò significa che, se tali prodotti sono destinati per la preparazione di anticrittogamici, sono esonerati fiscalmente.

Il testo a noi sottoposto, quindi, già prevede l'esonero fiscale e si tratterebbe — per un emendamento che venisse presentato in tal senso — di una inutile ripetizione.

Per quanto riguarda poi l'industria tessile, la questione è stata riportata in sede di discussione dell'emendamento Mello Grand che aveva lo stesso scopo. L'emendamento Marzotto mi pare, quindi sia da considerarsi assorbito nell'emendamento Mello Grand.

PAPA. Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti forniti.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette, per questa nuova formulazione proposta, alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura della lettera O, punto 1°) che pongo in votazione nel testo a noi rimesso dal Senato:

1°) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petroliferi.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo Mello Grand-Marzotto nel testo concordato che diventa punto 2°) della lettera O) e che pongo in votazione:

« 2°) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile nonché alla preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

(È approvato).

Passiamo all'esame del punto P):

« P) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1°) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

2°) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;

3°) destinate alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione ».

Al n. 1°) non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sul punto 2°): « destinate alla produzione di detersivi e detergenti »; c'è un emendamento soppressivo dell'onorevole Trebbi. Pongo in votazione il mantenimento del punto 2°).

(È approvato).

Adesso consideriamo gli emendamenti al punto 2°).

L'onorevole Marzotto propone il seguente emendamento sostitutivo del punto 2°):

« destinate alla preparazione di detersivi e di detergenti nonché alla preparazione di prodotti emulsivi, di ausiliari per l'agricoltura e per l'industria tessile e comunque

ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petroliferi. Resta fermo, nel caso di miscele destinate alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa, l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti nel ciclo di lavorazione ».

Conseguentemente l'onorevole Marzotto intende abrogare il punto 3°) della lettera P) della tabella A.

L'emendamento dell'onorevole Napolitano Francesco intende sostituire il punto 2°) con il seguente:

« destinate alla preparazione di detersivi e di detergenti nonché alla preparazione di ausiliari per l'agricoltura e l'industria tessile e comunque ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petroliferi.

Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi o tenuti sul ciclo di lavorazione ».

L'emendamento dell'onorevole Mello Grand è il seguente:

« *Aggiungere al punto 2°) dopo le parole:* destinate alla produzione di detersivi e di detergenti, *le parole:* nonché alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile e nella industria meccanica per usi diversi dalla combustione e dalla lubrificazione ».

Sostanzialmente questi emendamenti tendono ad esentare fiscalmente anche la preparazione di prodotti ausiliari per usi diversi dalla combustione e dalla lubrificazione se nonché nei primi due emendamenti si fa esplicito riferimento all'agricoltura. Praticamente, quando si fa riferimento all'agricoltura, all'industria tessile e così via si intende concedere delle agevolazioni per gli usi di questi prodotti in quei settori. Il Ministero pare che sia contrario ad ampliare l'area delle esenzioni.

MELLO GRAND. Se lo facciamo per gli estratti aromatici, possiamo farlo anche in questo caso!

NAPOLITANO FRANCESCO. In effetti si attuerebbe una diversità di trattamento fiscale fra dei prodotti ad analogo utilizzo.

PRESIDENTE. Non è certamente perfetta la identità tra le miscele di alchilbenzoli e gli estratti aromatici. Quando parliamo di questi ultimi, parliamo di estratti aromatici leggeri.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

Ecco perché mi pare che la locuzione « tutti gli usi » non sia accettabile in questa sede.

Formulerei così questo punto: « destinati alla preparazione di ausiliari per l'industria tessile e per l'agricoltura ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La formulazione proposta si riferirebbe alla produzione di detersivi nonché alla preparazione di ausiliari per l'industria tessile.

MELLO GRAND. Si ripete così la formulazione del punto 2°) lettera O).

ROSSI PAOLO MARIO. Concordo con la opinione dell'onorevole Mello Grand.

PRESIDENTE. L'emendamento sarebbe quindi così formulato: « destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella agricoltura, nella industria tessile, nonché per la preparazione di emulsioni a uso industriale ».

ROSSI PAOLO MARIO. Esatto.

ALBERTINI. D'accordo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo, come Governo, parere contrario all'emendamento così formulato; il Governo, comunque, si rimette alla Commissione per la definitiva decisione in merito alla questione prospettata.

PAPA. Sostengo l'opportunità che venga approvato l'emendamento Marzotto.

NAPOLITANO FRANCESCO. Concordo circa la formulazione dell'emendamento secondo quanto testé letto dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 2°) della lettera P) nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato testé lettura risultante dagli emendamenti Marzotto, Napolitano Francesco e Mello Grand e che prenderà in sede di coordinamento il n. 3°) e che risulta così formulato: « destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'agricoltura e nella industria tessile, nonché alla preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

(È approvato).

Passiamo al punto 3°) che, se approvato, in sede di coordinamento, diventerà punto 4°). Ne do lettura:

« destinate alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assi-

milati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione ».

L'onorevole Napolitano Francesco ha presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera P) della tabella A, sopprimere il terzo punto ».

PAPA. Anche l'onorevole Marzotto ha presentato un emendamento soppressivo del detto punto 3°).

NAPOLITANO FRANCESCO. Nell'emendamento al punto 2°) da me formulato era detto al secondo comma: « Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi o tenuti sul ciclo di lavorazione ». Ora, poiché questa dizione non è stata inclusa nel punto 2°) cade la ragione per cui era stato proposto il mio emendamento soppressivo.

PAPA. Non insisto sull'emendamento Marzotto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 3°) nel testo del disegno di legge che, per coordinamento, diviene punto 4°).

(È approvato).

Il deputato Servello ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Alla lettera P) della tabella A aggiungere dopo il punto 3°) il seguente punto:

« 4°) destinate alla preparazione di isolanti per usi elettrici ».

Poiché l'onorevole Servello è assente e nessuno fa proprio l'emendamento da lui presentato, l'emendamento stesso si intende decaduto.

Da lettura della lettera P) nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

« P) *Miscela di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1°) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

2°) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;

3°) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'agricoltura e nella industria tessile, nonché alla preparazione di emulsioni ad uso industriale;

4°) destinate alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione ».

(È approvata).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

In relazione a quanto approvato alla lettera *P*) ed alla riserva di coordinamento già concordata in sede di esame della lettera *D*, occorre a detta lettera *D* aggiungere il seguente punto 6°) che, se non vi sono osservazioni, pongo in votazione:

« 6) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile nonché per la preparazione di emulsioni a uso industriale ».

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame della tabella *B*.

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVO-  
RAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI  
TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE AD ALI-  
QUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO  
LA OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

	Aliquota per quintale lire
« A) Olii minerali greggi, naturali:	
1°) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni . . . . .	250
2°) l'olio greggio di petrolio naturale, estratto dal sottosuolo in miscela con i diluenti di cui alla tabella <i>A</i> , lettera <i>E</i> , punto 7), e lettera <i>I</i> , punto 4), contenente non più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti a 300° C (corretti) ed a pressione atmosferica, è equiparato agli olii minerali greggi naturali se destinato alla diretta combustione in forni e caldaie . . . . .	250
3°) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene . . . . .	250
4°) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1 . . . . .	250

Pongo in votazione il punto 1°) sul quale non vi sono emendamenti.

(*È approvato*).

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero propone la soppressione del punto 2°).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del punto 2°).

(*Non è approvato*).

Il punto 2°) si intende soppresso.

Poiché sui punti 3°) e 4°) che, per coordinamento divengono rispettivamente punti 2°) e 3°), non sono stati presentati emendamenti, li pongo in votazione nel testo del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Do lettura della lettera *A*) nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVO-  
RAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI  
TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE AD ALI-  
QUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO  
LA OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

	Aliquota per quintale lire
A) Olii minerali greggi, naturali:	
1°) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni . . . . .	250
2°) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene . . . . .	250
3°) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1 . . . . .	250

(*È approvata*).

Passiamo alla lettera *B*):

B) *Benzina*:

1°) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza . . . . .	5.250
--	-------

(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale delle Industrie turistiche e dall'Automobile Club d'Italia. La vigilanza

sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo).

2°) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza, entro i seguenti quantitativi:

a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1 e 2 è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza fra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta . . . . . 5.250

3°) destinata al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dell'Amministrazione finanziaria . . . 5.250

4°) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale . . . . . 1.660

5°) destinata all'Amministrazione della difesa per essere impiegata per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . . 885

(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet-fuel JP 4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).

Aliquota  
per  
quintale  
lire  
—

Pongo in votazione il punto 1°) sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

ROSSI PAOLO MARIO. Presento il seguente emendamento:

« Al n. 2°), della tabella B, aggiungere le parole: consumata per l'azionamento di veicoli degli Enti di assistenza destinati al trasporto degli ammalati e dei feriti, lire 4.600 al quintale ».

L'emendamento reca le seguenti firme: Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Trebbi, Assenato.

L'emendamento di cui ho dato testé lettura viene da noi presentato data la necessità di concedere una agevolazione del genere e sulla quale, spero, tutti vorranno concordare.

TERRAGNI. Temo che possano accadere degli inconvenienti accordando queste agevolazioni senza cautele opportune.

GRILLI GIOVANNI. Meglio correre il rischio di qualche abuso che far mancare questa doverosa agevolazione.

MELLO GRAND. Tra l'oggetto delle esenzioni ritengo debba essere contemplato anche il combustibile per la navigazione lacuale e per quella lagunare.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Ministero, per quest'ultimo problema sollevato, presenta il seguente emendamento che, sebbene in diversa forma, era stato presentato anche dall'onorevole Albertini:

« Al punto 2°), lettera B), dopo le parole: e da piazza, aggiungere le parole: e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico di banchina per il trasporto di persone ».

ALBERTINI. Accetto la formulazione proposta dall'onorevole rappresentante del Governo.

ASSENATO. Non riesco a comprendere perché si parli di agevolazioni fiscali per i soli mezzi di trasporto pubblici lacuali e non si considerino i mezzi di trasporto, ad esempio, che fanno servizio nello Stretto di Messina e gli aliscafi che fanno servizio tra la Sicilia e le isole.

PRESIDENTE. Perché i trasporti sul mare di quel tipo hanno già concessa l'agevolazione ed infatti se leggiamo la tabella A), nel punto 1°) tra le esenzioni previste troviamo quella per i prodotti petroliferi: « da usare direttamente come combustibili sulle navi



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

mercantili nei porti dello Stato ». Quindi già esiste un'esenzione.

ASSENNATO. A me sembra che il trattamento tributario debba essere uniforme; se c'è esenzione per un determinato servizio, ci deve essere anche per gli altri servizi analoghi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il numero 2°) fino alle parole « vetture da piazza »:

« 2°) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Albertini secondo la formulazione proposta dal Sottosegretario Micheli:

« e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone »;

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 2°) nel suo complesso con l'emendamento aggiuntivo testé introdotto:

2°) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone entro i seguenti quantitativi:

a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza fra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta . . . 5.250

(È approvato).

Da parte dei deputati Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Trebbi e Assennato, è stato presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente punto 2-bis:

« Consumata per l'azionamento dei veicoli degli enti di assistenza e pronto soccorso destinati al trasporto degli ammalati e dei feriti; lire 4.600 al quintale ».

Comunico che il Sottosegretario Micheli può accettare l'emendamento purché venga così formulato:

« Consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, e nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto; lire 5.250 al quintale ».

RAFFAELLI. Basta che sia chiaro che non ci si limita agli enti di assistenza secondo la legge del 1890. Se valgono molto le opinioni espresse dal legislatore in sede di elaborazione di un provvedimento, mi permetterei esprimerne una: non soltanto occorre comprendere gli enti previsti dalla legge del 1890, ma anche le società volontarie di mutuo soccorso. Bisogna riferirsi a quegli enti che curano il trasporto degli ammalati.

Agli effetti della loro determinazione, numero questi enti: gli ospedali, le società di mutuo soccorso, di pubblica assistenza, le croci rosse, le croci verdi e tutti gli altri enti che svolgono questa attività.

PRESIDENTE. Quando ho esaminato insieme coi funzionari dell'Amministrazione il problema, ci siamo chiesti quanti fossero questi enti assistenziali in Italia.

E allora si è pensato di arrivare ad una formulazione che comprendesse tutti e che potrebbe essere la seguente: « destinati al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza di enti di assistenza e di pronto soccorso ».

GRILLI GIOVANNI. Proporrei di usare la formula: « I vari enti » in tal modo verrebbero ad essere compresi tutti i predetti enti.

RAFFAELLI. La locuzione proposta dal Presidente mi sembra restrittiva.

PRESIDENTE. In generale quegli enti che svolgono il servizio che si vorrebbe agevolare sono enti pubblici o enti morali che hanno tutti una figura giuridica.

GRILLI GIOVANNI. Proporrei di inserire prima della parola « enti » la parola « vari ».

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

ASSENATO. La dizione « enti » non potrebbe, accettando la proposta Grilli essere limitata alla classica definizione della legge.

PRESIDENTE. Il Governo comunica che può accettare l'emendamento a condizione che esso venga così formulato:

« Consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti di assistenza e di pronto soccorso, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze e nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con lo stesso decreto; lire 5.250 al quintale ».

RAFFAELLI. Debbo notare che mentre prima si proponeva un'aliquota di lire 4.600 al quintale, ora si propone un'aliquota di lire 5.250 al quintale; dichiaro, comunque, di accedere alla proposta di emendamento presentata dal Governo. Insisto perché la dizione « degli enti » sia mutata in quella « dei vari enti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dei deputati Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Trebbi, Assennato, nel testo accettato dal Governo, modificato secondo la proposta testé avanzata dall'onorevole Raffaelli:

« Consumata per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, e nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con lo stesso decreto; lire 5.250 al quintale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 3°) sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo al punto 4°).

L'onorevole Curti Aurelio propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Dopo le parole: ricerche di idrocarburi, aggiungere le parole: e di forze endogene ».

Pongo in votazione il punto 4°) fino alle parole « di idrocarburi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo « e di forze endogene ».

(È approvato).

Do lettura del punto 4°) nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

« 4°) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale, 1.660 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 5°) sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo alla lettera C):

« C) Acqua ragia minerale:

impiegata nella fabbricazione di vernici, 4.200 ».

Alla lettera C) non ci sono emendamenti. La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura della lettera D):

« D) Petrolio:

1°) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . . 4.000

2°) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale . . . . . 1.320

3°) destinato ad uso di riscaldamento domestico . . . . . 1.000

4°) destinato all'Amministrazione della difesa, per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . . 600

(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherosene » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale) ».

Pongo in votazione il punto 1°).

(È approvato).

Al punto 2°) il deputato Curti Aurelio propone di inserire dopo le parole « per ricerche di idrocarburi » le altre « e di forze endogene ».

Pongo in votazione il punto 2°) sino alla parola « idrocarburi ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

Pongo in votazione l'emendamento Curti Aurelio.

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 2°) con la modifica testé introdotta.

(È approvato).

Pongo in votazione i punti 3°) e 4°) sui quali non vi sono emendamenti.

(Sono approvati).

Passiamo alla lettera E). Do lettura quindi dei punti 1°) e 2°) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

« E) Oli da gas:

1°) da usare direttamente come combustibili . . . . . 5.400

2°) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . 3.000

(Sono approvati).

Al punto 3°):

« impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale . . . . . 250 ».

l'onorevole Curti Aurelio propone di aggiungere dopo la parola « idrocarburi » la locuzione « e di forze endogene ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Curti Aurelio.

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 3°) nella nuova formulazione:

« 3°) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . 250 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il numero 4°) al quale non sono stati presentati emendamenti:

« 4°) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati . . . 250 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 5°):

« 5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1 . . . . . 250 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 1°) della lettera F) al quale non sono stati presentati emendamenti:

« F) Residui della lavorazione:

1°) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni:

a) densi . . . . . 250

b) semifluidi . . . . . 320

c) fluidi . . . . . 370

d) fluidissimi . . . . . 440 ».

(È approvato).

Al punto 2°) occorre per coordinamento aggiungere alle parole: « di idrocarburi », le altre: « e di forze endogene ».

Pongo in votazione il punto 2°) con la modifica testé formulata:

« 2°) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . . 250 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 3°) al quale non sono stati presentati emendamenti:

« 3°) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati . . . 250 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il numero 5°) al quale non sono stati presentati emendamenti:

« 4°) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1 . . . . . 250 ».

(È approvato).

Pongo in votazione i punti 5°), 6°), 7°), 8°) e 9°) ai quali non sono stati presentati emendamenti:

« 5°) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . . 250

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

6°) destinati quali ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi . . . . . 2.000

7°) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . . 2.000

8°) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente ai residui densi . . . . . 175

9°) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli minerali lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petroliferi, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, ai residui della lavorazione densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petroliferi contenutavi ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione le lettere G) e H) alle quali non sono stati presentati emendamenti:

« G) Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petroliferi leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C:

« 1°) impiegati nella fabbricazione di vernici . . . . . 4.200

H) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

« 1°) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o residui della lavorazione per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1 . . . . . 250 ».

(Sono approvate).

Passiamo all'esame della tabella C:

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA CORRISPONDENTE SOVRAIMPOSTA DI CONFINE.

« A) Oli greggi di petrolio naturali:

1) Si classificano come « oli greggi di petrolio naturali » quelli di colore scuro e

di odore caratteristico che non hanno subito alcuna lavorazione tranne la decantazione, la disidratazione e la stabilizzazione ed ai quali non sia stato aggiunto alcun prodotto se non quello ottenuto dal recupero dei gas naturali. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade, né quali lubrificanti. Dovranno inoltre avere una curva di distillazione regolare.

2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli greggi di petrolio, naturali, da usare direttamente come combustibili », gli oli greggi di petrolio naturali devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli greggi di petrolio naturali aventi un contenuto di prodotti distillati alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli greggi di petrolio naturali e dei residui della lavorazione saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillati a 300° C. è eseguita col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

B) Benzina:

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori e leggermente giallocitrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nelle quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore al 95 per cento in volume.

C) Acqua ragia minerale:

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punti

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 per cento in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillano per almeno il 95 per cento in volume alla temperatura di 225° C.

D) *Petrolio:*

Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 145° C. e la fine non prima di 250° C. e con almeno il 90 per cento in volume di distillato a 300° C.

Si classificano come « petrolio » anche le miscele di idrocarburi destinate all'azionamento dei motori a reazione per aviazione nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura inferiore a 135° C. e la fine non prima di 235° C. purché presentino le altre caratteristiche stabilite per il « petrolio ».

E) *Oli da gas:*

1°) Si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi liquide, alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 55° C. e nelle quali l'inizio della distillazione avvenga a temperatura non inferiore a 165° C. e la fine non prima di 360° C. e con almeno l'87 per cento in volume di distillato a 350° C. (metodo A.S.T.M.).

2°) Per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono presentare un colore, non inferiore al numero 1,5 della scala del colorimetro Union (determinazione A.S.T.M., numero 155-45 T), una viscosità a 38° C. compresa tra 1,1 e 1,6 gradi Engler e una curva di distillazione (metodo A.S.T.M.) con inizio superiore a 170° C., con distillato in volume a 250° C. inferiore al 65 per cento, a 300° C. inferiore all'80 per cento ma superiore al 60 per cento e a 350° C. maggiore od uguale all'87 per cento.

F) *Lubrificanti:*

1°) Si classificano come « lubrificanti » gli oli minerali che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a

20° C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume.

2°) Si classificano come « Lubrificanti bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

G) *Residui della lavorazione:*

1°) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro aventi:

a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 per cento in volume (metodo A.S.T.M.);

b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky-Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

Si classificano come « residui della lavorazione » anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e b) ed un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purché il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolubile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50 per cento in volume.

Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10/a/6-alfa-II della tariffa dei dazi doganali d'importazione si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione né alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

2°) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione deb-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

bono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):

I) densi: viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) semifluidi: viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidi: viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi: viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

H) È consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili nonché degli oli da gas e di questi ultimi con i detti residui, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera A), n. 2°), della presente tabella.

I) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi:*

1) Si classificano come « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1°C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21°C.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli

lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonché i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15°C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300°C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso.

M) *Miscele di alchibenzoli sintetici, liquide contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1) Si classificano come « miscele di alchibenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie » i miscugli degli alchil-arilici, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimento di sintesi, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura superiore ai cinque gradi centigradi, nonché le miscele di tali prodotti con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse ».

Comunico che il Sottosegretario Micheli propone la seguente nuova formulazione della lettera A).

A) *Oli minerali greggi, naturali:*

1) Si classificano come « oli minerali greggi, naturali » gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonché gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili. Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

decantazione;  
desalificazione;  
disidratazione;

stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;

eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di riimmerle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;

aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);

ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade né quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare.

2) È equiparato agli « oli minerali greggi, naturali » l'olio greggio di petrolio naturale estratto dal sottosuolo in miscela con i di-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

luenti di cui alla tabella A, lettera E), punto 7°), e lettera I), punto 4°).

3) per essere ammessi al trattamento degli « oli minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibili », i prodotti di cui ai punti 1° e 2°) devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli minerali greggi, naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli minerali greggi naturali e dei residui della lavorazione saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C. è eseguita col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura ».

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione la lettera A) nella nuova formulazione proposta dal Sottosegretario Micheli.

(È approvata).

Pongo in votazione le lettere B), C), D), E) ed F) alle quali non sono stati presentati emendamenti.

« B) *Benzina:*

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallocitrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nelle quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95 per cento in volume.

C) *Acqua ragia minerale:*

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesi-

male e alla pressione ordinaria, aventi punti di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 per cento in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillano per almeno il 95 per cento in volume alla temperatura di 225° C.

D) *Petrolio:*

Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 145° C. e la fine non prima di 250° C. e con almeno il 90 per cento in volume di distillato a 300° C.

Si classificano come « petrolio » anche le miscele di idrocarburi destinate all'azionamento dei motori a reazione per aviazione nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 135° C. e la fine non prima di 235° C. purché presentino le altre caratteristiche stabilite per il « petrolio ».

E) *Oli da gas:*

1°) Si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi liquide, alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 55° C. e nelle quali l'inizio della distillazione avvenga a temperatura non inferiore a 165° C. e la fine non prima di 360° C. e con almeno l'87 per cento in volume di distillato a 350° C. (metodo A. S. T. M.).

2°) Per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono presentare un colore non inferiore al numero 1,5 della scala del colorimetro Union (determinazione A. S. T. M., numero 155-45 T), una viscosità a 38° C. compresa fra 1,1 e 1,6 gradi Engler e una curva di distillazione (metodo A. S. T. M.) con inizio superiore a 170° C., con distillato in volume a 250° C. inferiore al 65 per cento, a 300° C. inferiore all'80 per cento ma superiore al 60 per cento e a 350° C. maggiore od uguale all'87 per cento.

F) *Lubrificanti:*

1°) Si classificano come « lubrificanti » gli oli minerali che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

a 20° C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume.

2°) Si classificano come « lubrificanti bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio ».

(Sono approvate).

Alla lettera G) il Sottosegretario Micheli propone, per coordinamento, la sostituzione della dizione « 27.10.a.6-alfa II » con l'altra « 27.10.A.VI.a.2 » al terzo capoverso del punto 1).

Pongo in votazione la lettera G) con la modifica proposta dal Sottosegretario Micheli.

G) *Residui della lavorazione:*

1°) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro aventi:

a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 per cento in volume (metodo A. S.T.M.);

b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky-Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

Si classificano come « residui della lavorazione » anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a) e b) ed un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purché il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolubile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50 per cento in volume.

Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10.A.VI.a.2. della tariffa dei dazi doganali d'importazione si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione né alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del po-

tere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

2) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):

I) densi: viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) semifluidi: viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidi: viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi: viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra ».

(È approvata).

Alla lettera H) il Sottosegretario Micheli propone di sostituire l'espressione « n. 2 » con l'altra « n. 3 ».

Pongo in votazione la lettera H) con la modifica proposta dal Sottosegretario Micheli.

« H) È consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili nonché degli oli da gas e di questi ultimi con i detti residui, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera A), n. 3), della presente tabella ».

(È approvata).



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

Passiamo all'esame della lettera I):

« I) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi:*

1°) Si classificano come « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1°C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21°C ».

Poiché su questa lettera non sono stati presentati emendamenti, la pongo in votazione nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvata).

Passiamo all'esame della lettera L):

« L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonché i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso ».

Poiché su questa lettera non sono stati presentati emendamenti, la pongo in votazione nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvata).

Passiamo all'esame della lettera M):

« M) *Miscela di alchilbenzoli sintetici, liquide contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1) Si classificano come « miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie » i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimento di sintesi, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura superiore ai cinque gradi centigradi, nonché le miscele di tali prodotti con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse ».

L'onorevole Marzotto ha presentato il seguente emendamento a detta lettera:

« Sostituire il punto uno della lettera M) della tabella C) con il seguente:

« Si classificano come « miscele di alchilbenzoli sintetici, liquidi contenenti o non idrocarburi di altre categorie » i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con un procedimento di sintesi, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura, distillanti in un intervallo di temperatura superiore ai cinque gradi centigradi aventi un colore inferiore al n. 8 della Scala Union, nonché le miscele di tali prodotti con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse ».

Faccio presente che il Ministero delle finanze è contrario all'approvazione di detto emendamento.

GRILLI GIOVANNI. Anche la mia parte si oppone.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Papa se, a nome dell'onorevole Marzotto, insiste nell'emendamento di cui sopra.

PAPA. Insistiamo in quanto riteniamo che questa classificazione sia in relazione a quella della tabella generale sulle tariffe dei dazi doganali; verrebbe, di conseguenza a spostarsi tutta l'armonia della normazione vigente.

PRESIDENTE. Sulla vecchia tabella.

PAPA. Sulla nuova. È per questo motivo che insistiamo affinché l'emendamento sostitutivo da noi presentato e di cui è stata data testè lettura sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le tariffe queste risultano aggiornate. Si tratta di materia squisitamente tecnica.

Pongo, comunque, in votazione l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera M nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvata).

Vorrei informare l'onorevole Albertini e la Commissione, che nel procedere al coordinamento dell'articolo 23, ho notato come, in riferimento alle norme in esso contenute vi sia una vacanza di 180 giorni.

ALBERTINI. Lo avevo già notato.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Albertini se intenda mantenere l'articolo 23 a suo tempo approvato come norma transitoria.

ALBERTINI. Ritengo che la norma si debba inserire nell'articolo 22.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1962

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni resta stabilito che, per coordinamento, gli articoli 22 e 23 del disegno di legge possono essere così formulati:

## ART. 22.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

## ART. 23.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 180° giorno dalla entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data resterà abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

*(Così rimane stabilito).*

ALBERTINI. Siamo pienamente d'accordo.

ROSSI PAOLO MARIO. Vorrei fare una dichiarazione. Il nostro gruppo si asterrà dal votare su questo disegno di legge e ciò perché, pur riconoscendo che un certo lavoro è stato compiuto onde mettere un po' d'ordine in questa materia, tuttavia, il disegno di legge, secondo il testo presentato al Senato, riflette una certa confusione e molta indecisione del Governo in merito ai problemi da affrontare e da risolvere. La prova di quanto sopra è data dai numerosi emendamenti presentati al Senato e dai numerosissimi presentati in sede di esame presso la VI Commissione Finanze e tesoro della Camera. Per questo motivo, in questa sede, la mia parte esprime — a mio mezzo — la sua astensione dal voto finale sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al necessario coordinamento delle norme del disegno di legge da noi approvate.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » *(Approvato dalla Commissione permanente del Senato)* (2886):

Presenti . . . . .	30
Votanti . . . . .	21
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bensi, Bima, Castellucci, Longoni, Martinelli, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Papa, Patrini, Restivo, Savoldi, Scarlato, Terragni, Togni Giulio Bruno, Valsecchi, Venturini, Zugno.

*Si sono astenuti:*

Assennato, Bigi, Calasso, Grilli Giovanni, Nicoletto, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Trebbi.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI